



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



# RASSEGNA NORMATIVA MAGGIO/LUGLIO 2020

U.O. Normativa e regolamenti  
di Ateneo e privacy

## **1. NORMATIVA**

**DECRETO-LEGGE “RILANCIO” 19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77** - Testo del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25/L - pag. 62).

**DECRETO-LEGGE “SEMPLIFICAZIONI” 16 LUGLIO 2020 N. 76** - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (GU n. 178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)

**DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020 N. 33, CONVERTITO CON LEGGE 14 LUGLIO 2020 N. 74** - Testo del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 177 del 15-07-2020 - pag. 58).

**DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2020 N. 30, CONVERTITO CON LEGGE 2 LUGLIO 2020 N. 72** - Testo del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 30, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020 n. 72, recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”. (GU n. 171 del 9-07-2020 - pag. 16).

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 GIUGNO 2020** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25



marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 147 del 11-06-2020).

**DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020 N. 22, CONVERTITO CON LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41** - Testo del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020 n. 41, recante: "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" (GU n. 143 del 06-06-2020 - pag. 123).

**DECRETO-LEGGE "LIQUIDITÀ" 8 APRILE 2020 N. 23, CONVERTITO CON LEGGE 5 GIUGNO N. 40** - Testo del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, recante: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (GU n. 143 del 6-6-2020 - pag. 40).

**DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020 N. 19, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2020 N. 35** - Testo del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020 n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 132 del 23-05-2020).

**DECRETO-LEGGE "CURA ITALIA" 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27** - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, coordinato con la legge di



conversione 24 aprile 2020 n. 27, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, corredato delle relative note (GU n. 124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 19).

**DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020 N. 3, CONVERTITO CON LEGGE 2 APRILE 2020 N. 21** - Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020 n. 3, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020 n. 21, recante: “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (GU n. 90 del 04-04-2020 - pag. 68). Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Ulteriori detrazioni sono previste per redditi complessivi fino a 40.000 euro.

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - COMUNICATO 1 LUGLIO 2020** - Indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”. L’ANAC ha constatato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”. L’ANAC ha pertanto richiamato le amministrazioni e gli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto soggetti competenti ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella sezione Amministrazione trasparente.



**INPS - MESSAGGIO 27 MAGGIO 2020 N. 2209** - Prime informazioni sul bonus *baby-sitting* di cui all'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio). Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l'infanzia.

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 13 MAGGIO 2020 N. 421** - L'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. I particolari requisiti e obiettivi di esperienza e stabilità nell'organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione di una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente.

## **2. GIURISPRUDENZA**

**T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. II - SENTENZA 20 LUGLIO 2020 N. 8462** - Sul divieto di offerte in aumento nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le gare che prevedono il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si risolvono nella scelta dell'offerta che si presenta come la migliore sotto il profilo tecnico e che, al contempo, si contraddistingue per offrire il prezzo più basso. Il rigoroso rispetto della soglia massima di offerta, che l'amministrazione può decidere di porre "a base di gara", consente che il confronto concorrenziale si svolga in modo effettivo ed imparziale; diversamente, il superamento della soglia si risolve nella



inesorabile violazione del principio di imparzialità e di tutela della par condicio, alterando di fatto il confronto concorrenziale “sui profili tecnici” dell’offerta oppure favorendo comportamenti opportunistici dei concorrenti che potrebbero fare affidamento su condotte amministrative non rispettose degli auto-vincoli posti in gara oppure ancora agevolando comportamenti ondivaghi della commissione esaminatrice destinati a refluire in esiti difformi tra loro.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 9 LUGLIO 2020 N. 4401** - Sulla competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dalla gara da parte di una stazione appaltante. La IV Sezione ha precisato che qualora la “stazione appaltante” sia un organismo di diritto pubblico avente la forma della società per azioni, la competenza all’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara sussiste, oltre che in capo al Rup, anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Sia in base ai principi del diritto societario (qualora la stazione appaltante sia una società per azioni) sia in base ai principi del diritto amministrativo (in caso di organismo di diritto pubblico, altrimenti non sarebbe tenuta al rispetto delle norme sull’evidenza pubblica) competente ad esternare la volontà dell’ente è l’organo di vertice, ossia l’amministratore delegato-organo apicale dell’ente.

**T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. II - SENTENZA 8 LUGLIO 2020 N. 7849** - La Sezione ha ricordato che i vizi dell’atto amministrativo, secondo la tradizionale tripartizione, sono la “violazione di legge”, l’“incompetenza”, l’“eccesso di potere” (art. 29 c.p.a.). Con l’integrazione del nostro ordinamento con quello dell’Unione europea, il tradizionale catalogo dei vizi si è arricchito di una serie di principi di derivazione euro-unitaria direttamente applicabili nel nostro sistema di giustizia in virtù del richiamo esterno ad essi operato dall’art. 1 c.p.a. secondo cui la “giurisdizione amministrativa” è, per l’appunto, chiamata ad assicurare “una



tutela piena ed effettiva” secondo i principi del “diritto europeo” i quali, pertanto, assumo rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell’Unione (artt. 3, 4, 5, TUE). Il giudice amministrativo è chiamato a verificare (c.d. *test*) il rispetto dei principi-limiti di proporzionalità e di adeguatezza mediante l’indagine che si definisce trifasica (di idoneità, di necessarietà, di adeguatezza, anche detta quest’ultima di proporzionalità in senso stretto) in quanto il positivo superamento di ogni fase costituisce il presupposto per la verifica di quella successiva, sicché soltanto il provvedimento che supera positivamente tutte le fasi di verifica può vedersi attribuito il predicato di legittimità definitiva. Mentre il principio di proporzionalità è volto a sindacare l’individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine pubblico per il quale è attribuito il potere ed implica l’indagine nella fase di idoneità e di necessarietà, il principio di adeguatezza è volto a sindacare la fase di proporzionalità in senso stretto incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in emersione a seguito della scelta del mezzo idoneo e necessario.

**CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 2 LUGLIO 2020 N. 12** - Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016; la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, *ex art.* 29, d.lgs. n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati. La proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che



completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA 22 GIUGNO 2020 N. 3975** - L'art. 37, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche prima della sua novella ad opera dell'art. 17, l. 7 agosto 2015, n. 124, che ne ha reso più esplicito il principio, ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza dell'informatica (come pure quella della lingua straniera) indifferentemente come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale; ciò equivale a dire che chi non è giudicato idoneo, per mancanza di tale conoscenza, per ciò solo deve essere escluso dalla procedura di selezione. Ha affermato la Sezione che non è peraltro illegittima la scelta dell'amministrazione di riscontrare l'effettiva conoscenza degli strumenti informatici, al pari di quella della lingua inglese, in occasione e durante la fase di prova orale, da cui poi la ulteriore conseguenza di un'eventuale esclusione del candidato risultato privo di detta conoscenza all'esito di questa stessa prova; ha aggiunto che, trattandosi di un requisito di qualificazione e non di materia di esame, è possibile non predeterminare i quesiti da porre ai candidati (così come al contrario previsto, invece, per le vere e proprie prove d'esame).

**T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. III-bis - SENTENZA 19 GIUGNO 2020 N. 6796** - Nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell'ASN, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo ovvero l'assenza di rigore metodologico. "La qualità della produzione scientifica", dunque, non si esaurisce e risolve nella



“collocazione editoriale”, apparendo infatti anche più ragionevole accordare prevalenza, ai fini della ricognizione della bontà e del pregio di uno scritto, alla qualità intrinseca di esso, desunta e valutata da ingredienti di contenuto del lavoro stesso, idonei al meglio a farla emergere (quali l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico), piuttosto che al criterio della collocazione editoriale.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO - SENTENZA 18 GIUGNO 2020 N. 11891** - Sulle differenti conseguenze che derivano nel caso di cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale e sul mancato conferimento dell’incarico. La Sezione lavoro ha evidenziato che: *“fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti”*.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA 4 GIUGNO 2020 N. 3544** - La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime. Gli atti adottati da un organo collegiale non devono necessariamente avere forma scritta. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.



**CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 27 MAGGIO 2020 N. 100** - Dal principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche discende la “libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze” e, conseguentemente, “*li autorizza a subordinare la conclusione di un’operazione interna all’impossibilità di indire una gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna*” (Corte di giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa). Secondo la Corte, l’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall’art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza, non è dunque in contrasto con il criterio previsto dall’art. 1 comma 1, lettera a), della legge delega n. 11 del 2016 che impone il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (il cosiddetto *gold plating*).

**T.A.R. CAMPANIA (SALERNO), SEZ. I - SENTENZA 22 MAGGIO 2020 N. 575** - In sede di gara pubblica la possibilità di dar vita a raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 18 MAGGIO 2020 N. 3146** - Il Consiglio di Stato ha riformato una precedente sentenza del TAR Lazio, riconoscendo ad una ricercatrice dell’Università “La Sapienza” di Roma il servizio pre-ruolo svolto in qualità di professore a contratto. La motivazione che aveva spinto il TAR Lazio all’esclusione di tale periodo era



legata alla mancanza della figura del professore a contratto tra quelle previste dall'art. 7 della L. 28/1980, desumendo che il legislatore avesse inteso escludere tale figura ed operando, pertanto, una distinzione rispetto al ruolo di professore incaricato supplente. La disposizione, di cui al suddetto art. 7, si riferisce nello specifico alla categoria degli "assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti", ma tace riguardo a quella del professore a contratto poiché tale figura è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 25 del D.P.R. n. 382/1980 (norma di poco successiva alla Legge 28/1980). Nella sentenza odierna il Consiglio di Stato si preoccupa di garantire una lettura "coerente e costituzionalmente orientata" delle norme richiamate al fine di evitare che si possano trattare in maniera deteriore situazioni simili. Il Consiglio di stato, infatti, respinge *"il tentativo di cristallizzare l'interpretazione dell'art. 7 al suo scopo originario, poiché ciò sarebbe, oltre che illogico e forzato, discriminatorio nei confronti dei "nuovi" ricercatori perché non terrebbe conto dell'evoluzione del sistema"*. Tale la categoria, benché l'art. 7 non si riferisca espressamente alla figura del professore a contratto, non può essere distinta da quella degli assistenti incaricati o dei supplenti e professori incaricati supplenti per identità di *ratio* ed analogia. Resta tuttavia inteso il principio secondo il quale il riconoscimento dei servizi pre-ruolo non è soggetto ad una sorta di automatismo bensì può essere richiesto dall'interessato entro un anno dalla conferma in ruolo.

**T.A.R. SICILIA (CATANIA), SEZ. I - SENTENZA 5 MAGGIO 2020 N. 950** - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è legittima l'esclusione dalla gara delle imprese fra le quali sussista una situazione di controllo *ex art.* 2359 c.c. o le cui offerte risultino, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, imputabili a un unico centro decisionale.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO